

EGGE DI BILANCIO 2018

## [Riassunto ragionato della Legge di Bilancio 2018](#)

Massimo Pipino

Gennaio, mese della Legge di Bilancio - proponiamo un riassunto ragionato del provvedimento per oriz

-----  
---

La [Legge di Bilancio 2018 \(Legge 27 dicembre 2017, n. 205\)](#) , pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 –

Supplemento Ordinario n. 62

### **Bonus fiscale turismo (commi 17-18)**

I commi 17 e 18 (“17. *All’articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per*

*l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali ».* 18. I soggetti di cui al comma 17 accedono al credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, secondo le modalità previste dal decreto adottato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10" ) modificano la disciplina del credito d'imposta riconosciuto per la riqualificazione delle strutture alberghiere (articolo 10, del Decreto Legge n. 83/2014), estendendo il beneficio anche a quelle che forniscono cure termali (stabilimenti termali).

A tal fine, l'agevolazione è ammessa anche in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. Si ricorda che il beneficio, già esteso alle aziende agrituristiche dalla Legge di Stabilità 2017 (articolo 1, comma 4, della Legge n. 232/2016), prevede per il 2018, nei limiti di spesa stanziati, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 65% delle spese agevolabili sostenute per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

## **Credito d'imposta per formazione tecnologica 4.0 dei dipendenti (commi da 46 a 56)**

Introdotta il credito d'imposta in favore delle imprese che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, destinate all'acquisizione ed al consolidamento di conoscenze delle tecnologie industria 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali). Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nella predetta attività di formazione, nel limite massimo annuale di euro 300.000.

## **Super e iper ammortamento (commi da 29 a 32)**

I commi da 29 a 32 intervengono sulla disciplina agevolata del Super e Iper Ammortamento prorogando i relativi benefici agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura

almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Con riferimento al Super-ammortamento la maggiorazione è fissata al 30% del costo di acquisizione, mentre sono confermate le maggiorazioni per l'Iper-ammortamento riguardanti gli investimenti "Industria 4.0" (50% beni materiali; 40% beni immateriali connessi). Inoltre, sono inseriti tra i beni immateriali strumentali ammissibili a beneficiare dell'Iper-ammortamento alcuni sistemi di gestione per l'e-commerce, software specifici e servizi digitali.